

*Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*  
**Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"**  
Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia  
PEC: [aas2.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas2.protgen@certsanita.fvg.it)  
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

Prot. n.67017

Scadenza dd 08.02.2017

## **Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari.**

(Legge regionale 11/2006, articolo 18 e Regolamento regionale n. 0198/2011).

- Art. 1 premesse e quadro normativo
- Art. 2 finalità del bando
- Art. 3 definizioni
- Art. 4 soggetti legittimati a presentare la domanda
- Art. 5 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità
- Art. 6 presentazione della domanda
- Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria
- Art. 9 criteri e parametri oggettivi di valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi
- Art. 10 spese ammissibili e spese non ammissibili
- Art. 11 intensità e ammontare dei contributi
- Art. 12 divieto di cumulo dei contributi
- Art. 13 durata del progetto
- Art. 14 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi
- Art. 15 obblighi del beneficiario
- Art. 16 variazioni ai progetti finanziati
- Art. 17 rendicontazione della spesa
- Art. 18 documentazione giustificativa della spesa
- Art. 19 revoca e rideterminazione del contributo
- Art. 20 ispezioni, controlli e monitoraggio
- Art. 21 rinvio
- Art. 22 trattamento dei dati personali
- Art. 23 note informative
- All. A) criteri di valutazione, parametri oggettivi e indicatori di punteggio

## **Art. 1 premesse e quadro normativo**

1. L'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) prevede, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, il sostegno regionale in favore dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni delle famiglie.
2. Con decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198, è stato emanato il regolamento che stabilisce i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1672 del 9 settembre 2016:
  - sono stati individuati per l'anno 2016 gli ambiti di priorità degli interventi:
    - a) progetti che sostengano la funzione genitoriale nei compiti educativi esclusi i progetti che prevedono la realizzazione di servizi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
    - b) iniziative di mutuo aiuto quali banche del tempo, gruppi di acquisto ed altre forme di scambio sociale tra le famiglie;
    - c) avvio di Centri per le famiglie, in stretta collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni e i Consultori familiari del territorio quali punti di riferimento per aggregazione, supporto e informazione a favore delle famiglie;
  - si intende promuovere:
    - ❖ il benessere sociale dei singoli e delle comunità di riferimento, inteso come sviluppo di nuove interazioni sociali volte a produrre integrazione sociale tra i beneficiari e nel territorio;
    - ❖ lo sviluppo e la messa in rete delle risorse della comunità di riferimento;
    - ❖ la valorizzazione dei legami intergenerazionali;
    - ❖ la realizzazione di iniziative volte a favorire la solidarietà tra le famiglie con diversa appartenenza culturale;
  - è stato previsto che, per la partecipazione al presente bando di finanziamento, i soggetti interessati devono dimostrare il raccordo del progetto con la programmazione territoriale;
  - è stato delegato all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di Comunità (di seguito, per brevità, denominata anche "l'Amministrazione") lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative connesse alla gestione dei contributi, compresa l'emanazione del presente bando.
4. Il Centro per le famiglie di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo, avente almeno una sede fisica nel territorio, deve prevedere almeno le seguenti attività:
  - a) mappatura e informazione sui servizi, risorse e opportunità che i soggetti pubblici, privati e del privato sociale offrono a favore delle famiglie (tematiche educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero);
  - b) azioni formative su tematiche relative al ciclo di vita della famiglia, anche attraverso la condivisione di esperienze dirette;
  - c) promozione della solidarietà familiare.

## **Art. 2 finalità del bando**

1. Il presente bando stabilisce:
  - i requisiti specifici e l'importo massimo dei contributi per il finanziamento di progetti finalizzati a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie;
  - i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i parametri oggettivi per la selezione delle iniziative ammissibili e la per definizione della graduatoria (ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## **Art. 3 definizioni**

1. Nel prosieguo del presente bando si intende per:

- a) regolamento: il D.P.Reg. 10 settembre 2011, n. 198 “Regolamento di cui all’articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) concernente i criteri per l’individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l’ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi”;
- b) soggetto capofila: il soggetto che coordina il progetto svolto in collaborazione (partenariato) con uno o più soggetti pubblici o del privato sociale. L’accordo fra i soggetti va formalizzato con scrittura privata;
- c) Ambito distrettuale: Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) - Comune capofila, Azienda sanitaria o Azienda pubblica per i servizi alla persona - territorialmente competente in ragione del luogo dove si svolge il progetto e con il quale è necessario raccordarsi. In caso di progetto che coinvolga più Ambiti, è necessario il raccordo con tutti gli Ambiti coinvolti;
- d) spesa complessiva: costo complessivo del progetto determinato dalla somma delle spese ammissibili e inammissibili riportate nel piano finanziario;
- e) spesa ammissibile: spese direttamente ed esclusivamente riferibili al progetto e le cui pezze giustificative riportano data successiva a quella di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione;
- f) spesa netta: importo della spesa ammissibile detratte le entrate di cui alla successiva lettera g);
- g) entrate: le fonti di finanziamento direttamente connesse al progetto quali, ad esempio, contributi pubblici o privati ad esso specificamente destinati;
- h) fondi propri: fondi derivanti da quote associative, partecipazione costi a carico dell’utenza, erogazioni liberali e donazioni non riferibili alla progettualità per la quale si richiede il contributo, rimanenze di cassa;
- i) data di concessione del contributo: data di adozione del decreto di concessione del contributo;
- j) personale: personale del soggetto proponente dedicato alla realizzazione delle attività progettuali assunto con contratto di lavoro subordinato, ovvero altra tipologia contrattuale purché rientrante nella base associativa del soggetto proponente stesso;
- k) amministrazione: Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Area Welfare di Comunità.
- l) servizio: processo di co-produzione di beni e legami grazie al quale, in un tempo definito, è possibile modificare in meglio la situazione di uno o più soggetti coinvolti, rendendoli protagonisti e partecipi delle azioni messe in campo a loro favore. Il servizio, coinvolgendo attivamente i destinatari, genera e moltiplica le relazioni.

#### **Art. 4 soggetti legittimati a presentare la domanda**

1. Ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del regolamento, la domanda di contributo per la realizzazione dei progetti delle associazioni familiari può essere presentata da famiglie organizzate nelle seguenti forme:
  - a) associazioni riconosciute e non riconosciute. Per quelle non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l’attribuzione di codice fiscale;
  - b) società cooperative regolarmente iscritte nel registro regionale delle cooperative.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono:
  1. risultare costituiti prima della presentazione della domanda di contributo;
  2. avere la propria sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
  3. avere fra le finalità istituzionali la gestione di attività assimilabili a quelle previste dagli ambiti prioritari di intervento di cui all’art. 1, comma 3, lettere a) b) e c).
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti da realizzare in forma associata, nell’ambito di un rapporto di partenariato con altri soggetti pubblici o del privato sociale che abbiano finalità istituzionali compatibili con le attività previste nel progetto. In tal caso il soggetto capofila è unico beneficiario e referente nei confronti dell’Amministrazione e pertanto i requisiti di cui al presente

articolo sono richiesti esclusivamente in riferimento ad esso.

### **Art. 5 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità**

1. I progetti per essere ammessi a contributo devono avere le seguenti finalità e caratteristiche:
  - a) rientrare in uno degli ambiti prioritari di intervento di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c);
  - b) rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette;
  - c) prevedere una partecipazione finanziaria con fondi propri in misura non inferiore al dieci per cento della spesa netta;
  - d) prevedere una spesa netta non inferiore a euro 1.000,00;
  - e) essere realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
  - f) comportare una durata, in termini organizzativi e gestionali, non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo;
  - g) essere in raccordo con la programmazione territoriale dell'Ambito distrettuale di riferimento (Servizio sociale dei Comuni);
  - h) non devono prevedere attività finalizzate a generare profitto;
  - i) aver ottenuto, all'esito della valutazione, un punteggio non inferiore a 30 punti.

### **Art. 6 presentazione della domanda**

1. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare un'unica domanda o partecipare, in veste di soggetto partner, alla realizzazione di un unico progetto, pena l'inammissibilità di tutte le domande in cui è presente il medesimo soggetto.
2. Ogni domanda può riferirsi a un solo progetto, pena l'inammissibilità della domanda.
3. La domanda è composta da:
  - a. Modulo online;
  - b. Attestato di avvenuta compilazione.
4. La compilazione del Modulo online avviene, previa registrazione, sulla piattaforma informatica predisposta dall'Amministrazione e raggiungibile dal sito <http://famiglia.welfare.fvg.it> a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando e comprende:
  - a) elaborato illustrativo del progetto e delle sue modalità di realizzazione, con indicazione del territorio di realizzazione e della sua durata, redatto su un massimo di 8.000 battute;
  - b) indicazione circa il finanziamento di progetti presentati sul precedente bando emanato nell'annualità 2014 dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5;
  - c) prospetto dei dati economico-finanziari del progetto, con evidenza del preventivo di spesa, dell'importo dei fondi propri previsto a titolo di cofinanziamento in misura non inferiore al 10 per cento della spesa netta, che non deve essere inferiore a 1.000,00 euro, e dell'importo di altri finanziamenti pubblici o privati a valere sul progetto presentato, nonché dell'entità del contributo richiesto, entro i limiti di cui all'art. 11;
  - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, con cui si dichiara il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario;
  - e) copia dello statuto o l'accordo tra gli aderenti vigente;
  - f) dichiarazione, come da modello predisposto, rilasciata dall'Ambito distrettuale attestante che le attività sono in raccordo con la programmazione territoriale di riferimento;
  - g) per i progetti di cui all'art. 1 comma 3 lettera c), anche la dichiarazione del Consultorio familiare, come da modello predisposto, attestante la collaborazione avviata con lo stesso;
  - h) eventuale/i scheda/e partner comprensive di rispettivi ruoli e compiti, firmate dal legale rappresentante e comprensive di documento d'identità in corso di validità dello stesso;
  - i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente.
5. Al termine della compilazione del Modulo online di cui sopra, nel momento di conferma e trasmissione

dei dati inseriti, la piattaforma informatica genera un attestato di avvenuta compilazione, che viene trasmesso in automatico alla email specificata dal soggetto proponente. L'attestato di avvenuta compilazione contiene:

- a) lo spazio per la marca da bollo;
- b) il codice identificativo della domanda;
- c) il riepilogo dei dati anagrafici del soggetto proponente;
- d) le dichiarazioni necessarie.

L'attestato di avvenuta compilazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, a pena d'inammissibilità della domanda stessa e inviato, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, da casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto proponente o del suo legale rappresentante, all'indirizzo PEC **aas2.protgen@certsanita.fvg.it** conformemente alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010), entro il termine perentorio delle ore **12.00.00 del giorno 08 febbraio 2017**.

I dati trattati ai fini della valutazione della domanda saranno esclusivamente quelli inseriti informaticamente.

6. In caso di mancato invio a mezzo di PEC, entro il termine perentorio di cui sopra, dell'attestato di avvenuta compilazione sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, la domanda si considera non trasmessa e quindi inammissibile.
7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di inammissibilità della domanda, farà fede unicamente la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC.
8. L'inoltro della domanda e di tutta la documentazione è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Le domande trasmesse oltre il suddetto termine di scadenza non verranno aperte e saranno considerate come non consegnate.
9. In caso di invio multiplo di più domande riferite allo stesso progetto, verrà considerato solamente l'ultimo attestato di avvenuta compilazione pervenuto e il relativo Modulo online compilato sulla piattaforma informatica.
10. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, è causa di inammissibilità della domanda.

#### **Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento**

1. L'Amministrazione provvederà alla comunicazione di avvio del procedimento con le modalità di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria**

1. I contributi sono concessi secondo le modalità della procedura valutativa a bando di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. L'Amministrazione attraverso l'attività istruttoria accerta l'ammissibilità formale delle domande, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e rileva d'ufficio la presenza nella proposta progettuale degli elementi per l'attribuzione dei punteggi di cui ai parametri oggettivi di valutazione a.3, a.4, e c.1 dell'Allegato A del presente Bando. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la corretta appartenenza del progetto presentato alla tipologia di cui all'art. 11 comma 2, indicata in domanda, ed eventualmente rideterminarla. Ai fini della valutazione, l'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.
3. I progetti successivamente sono valutati, sulla base dei criteri e parametri oggettivi di cui all'articolo 9, da una apposita Commissione nominata con decreto del Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e composta da un numero di componenti dispari e non inferiore a tre. I commissari sono selezionati tra i funzionari della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Azienda

per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e tra soggetti esperti esterni. Un commissario, indicato nell'atto di nomina della Commissione, svolge le funzioni di Presidente.

4. A conclusione della fase di valutazione, la Commissione:
  - a. predispone l'elenco dei progetti ammessi e non ammessi e formula, per questi ultimi, le motivazioni dell'inammissibilità;
  - b. predispone una graduatoria ove vengono collocati, in ragione del punteggio ottenuto e secondo ordine decrescente, i progetti ammessi.
5. L'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi e la graduatoria sono approvati dal Direttore generale dell'Azienda con proprio decreto entro 90 giorni dal termine di presentazione della domanda di contributo e verranno pubblicate sul sito dell'Azienda e sul sito <http://famiglia.welfare.fvg.it>.

#### **Art. 9 criteri e parametri oggettivi di valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi**

1. I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:
  - a) completezza e coerenza del progetto con l'oggetto dell'intervento e con il bisogno cui si intende rispondere;
  - b) grado di coinvolgimento della rete istituzionale locale pubblica e del privato sociale;
  - c) sostenibilità del progetto nel tempo, anche con riguardo alle risorse economiche attivabili da parte del soggetto proponente.
2. Per la valutazione comparata dei progetti la Commissione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, utilizza i parametri oggettivi di valutazione e assegna i relativi punteggi secondo le modalità riportate nell'allegato A).
3. In caso di parità di punteggio fra progetti, viene assegnata priorità al progetto che ha totalizzato il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 1, lettera a). Nel caso si verifichi ulteriore parità ha priorità il progetto che ha totalizzato maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 1 lettera c) e infine in relazione al criterio di cui al comma 1, lettera b). In caso di ulteriore parità ha priorità il progetto presentato prima in ordine cronologico.

#### **Art. 10 spese ammissibili e spese non ammissibili**

1. Ai fini della determinazione del contributo, sono ammissibili le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili ai progetti, rientranti, nelle seguenti tipologie:
  - a) costi del personale dipendente e assimilato e rimborsi spese per il personale volontario impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese le attività di progettazione, promozione, organizzazione, documentazione e verifica, inclusi i relativi rimborsi delle spese di viaggio;
  - b) consulenze e collaborazioni esterne, nella percentuale massima del 50 per cento della spesa complessiva del progetto, compresi i relativi rimborsi delle spese di viaggio;
  - c) affitto di locali e spazi utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa;
  - d) noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali e spese di trasporto.
2. Le spese indirette, che non sono direttamente riconducibili ai progetti, quali le spese generali di funzionamento e di formazione del personale, non sono ammissibili.
3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
  - a) per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili;
  - b) per l'acquisto di beni mobili registrati;
  - c) per oneri finanziari, ammende, penali, multe, interessi;
  - d) spese per controversie legali;
  - e) spese relative al servizio mensa.
4. Sono ammissibili le spese relative a costi direttamente ed esclusivamente riferibili al progetto svolto e comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa intestata al beneficiario. Detta documentazione di spesa deve riportare data successiva a quella di presentazione della domanda e deve essere quietanzata entro la data di presentazione del rendiconto. Nel caso di un progetto realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato, detta documentazione di spesa deve risultare intestata al soggetto proponente.

### **Art. 11 intensità e ammontare dei contributi**

1. I contributi sono concessi nella misura massima del novanta per cento dell'importo della spesa netta, posto che la partecipazione finanziaria che il beneficiario deve garantire con fondi propri non può essere inferiore al dieci per cento della spesa medesima.
2. L'ammontare del contributo, per i progetti di nuova attivazione, non può essere superiore a:
  - a) euro 10.000,00 per la tipologia di progetti di cui all'articolo 1, comma 3 lettera a);
  - b) euro 8.000,00 per la tipologia di progetti di cui all'articolo 1, comma 3 lettera b);
  - c) euro 12.000,00 per la tipologia di progetti di cui all'articolo 1, comma 3 lettera c);
3. L'ammontare del contributo, per i progetti che si configurano quali prosecuzioni finalizzate a consolidamento di progetti che hanno già beneficiato di finanziamenti in ragione del precedente bando emanato nell'annualità 2014 dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5, non può essere superiore a:
  - a) euro 8.000,00 per la tipologia di progetti di cui all'articolo 1, comma 3 lettera a);
  - b) euro 6.000,00 per la tipologia di progetti di cui all'articolo 1, comma 3 lettera b);
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo del contributo regionale determinato ai sensi del comma 1, lo stesso non può in alcun caso essere assegnato per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di una o più deliberazioni della Giunta regionale ovvero in caso di rinuncia, si rendano disponibili ulteriori sufficienti risorse, si procede alla concessione del contributo mediante scorrimento della graduatoria ove possibile.

### **Art. 12 divieto di cumulo dei contributi**

1. Non è ammesso il cumulo con altri contributi della Regione per la medesima iniziativa.

### **Art. 13 durata del progetto**

1. Il progetto può essere avviato solo successivamente alla presentazione della domanda e deve avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di tre ulteriori mesi, previo accoglimento di istanza debitamente motivata presentata dal beneficiario prima della scadenza del termine stesso.

### **Art. 14 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi**

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 5 l'Amministrazione comunica ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando un termine perentorio per l'eventuale rinuncia al contributo stesso. Decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
2. Il contributo viene erogato in via anticipata per un importo pari al sessanta per cento dell'ammontare complessivo del contributo concesso.
3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede entro 90 giorni dall'approvazione della documentazione presentata a titolo di rendiconto di spesa di cui all'articolo 17.

### **Art. 15 obblighi del beneficiario**

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, vanno apposti il logo della Regione e il logo FamigliaFVG.
2. I soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei progetti sono tenuti a fornire alla Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" i dati richiesti nei termini e nelle modalità che di volta in volta saranno comunicate. Tali dati verranno trattati dall'Azienda e dalla Regione in forma anonima e aggregata a fini di monitoraggio delle attività, di studio e ricerca, statistici e di diffusione dell'iniziativa presso sedi, mezzi o canali istituzionali.

#### **Art. 16 variazioni ai progetti finanziati**

1. Le variazioni ai progetti finanziati sono ammesse solo in caso di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme al progetto presentato.
2. Sono consentite variazioni di singoli elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa entro il limite percentuale massimo di scostamento del 20 per cento. Variazioni oltre tale limite comportano una rideterminazione del contributo.
3. Le variazioni sono comunicate tempestivamente all'Amministrazione a mezzo PEC contenente le caratteristiche e l'entità delle modifiche e i motivi per i quali si rendono necessarie.

#### **Art. 17 rendicontazione della spesa**

1. I soggetti beneficiari presentano il rendiconto delle spese sostenute entro il termine stabilito con il decreto di concessione e con le modalità di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000.
2. Il termine di cui al comma precedente è prorogabile per un periodo non superiore a sei mesi, previa istanza del beneficiario, debitamente motivata.
3. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi del comma 1 è allegata una relazione illustrativa del progetto realizzato, accompagnata da una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con cui il beneficiario attesta l'entità delle eventuali entrate generate dal progetto e gli eventuali altri contributi, finanziamenti e incentivi pubblici o privati ottenuti, nonché dalle schede di valutazione sulla qualità dell'iniziativa realizzata e del servizio erogato compilate da tutte le famiglie destinatarie del progetto.
4. La relazione illustrativa del progetto realizzato deve essere vista dall'Ambito distrettuale di riferimento e, nel caso dei progetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) - Centri per le famiglie, anche dal Consultorio familiare di riferimento.

#### **Art. 18 documentazione giustificativa di spesa**

1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con il contributo di cui all'art. 18 della legge regionale 11/2006.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore, e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato.
5. I rimborsi spese sono comprovati da fatture o da altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente da cui risulta la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, unitamente ad una dichiarazione attestante i dati identificativi di quest'ultimo, la funzione rivestita e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente e assimilato è comprovato da busta paga, cedolino o documenti equivalenti.

#### **Art. 19 revoca e rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro, in sede di verifiche, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e di quelli di ammissibilità di cui all'articolo 5 dichiarati all'atto di presentazione della domanda;



- c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 17;
- d) mancata realizzazione del progetto.

La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. L'importo del contributo è proporzionalmente rideterminato qualora, in sede di rendicontazione:
  - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare complessivo del contributo concesso, purché il progetto risulti sostanzialmente inalterato;
  - b) risulti che, per la realizzazione del progetto siano state utilizzate entrate generate dal medesimo ovvero siano stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata;
  - c) risulti che un progetto indicato come appartenente a una delle tipologie di cui all'articolo 11 comma 2 appartenga invece ad altra tipologia del medesimo comma;
  - d) risulti una variazione del progetto originariamente presentato oltre il limite di cui all'articolo 16.

#### **Art. 20 ispezioni, controlli e monitoraggio**

1. L'Amministrazione può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dell'intervento sono tenuti a fornire all'Amministrazione i dati richiesti nei termini e secondo le modalità di volta in volta previste e comunicate.

#### **Art. 21 rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 22 trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di comunità nella persona del Direttore generale dell'Azienda.

#### **Art. 23 note informative**

In applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di comunità;
- Responsabile del procedimento: Giovanni Pilati, Direttore Generale;
- Istruttore del procedimento: Rita Mariella Dose, collaboratore amministrativo - Area Welfare di comunità.

Per informazioni: [progettifamiglie@welfare.fvg.it](mailto:progettifamiglie@welfare.fvg.it)

**Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari.**  
 (Legge regionale 11/2006, articolo 18 e Regolamento regionale n. 0198/2011).

**Allegato A - CRITERI DI VALUTAZIONE, PARAMETRI OGGETTIVI E INDICATORI DI PUNTEGGIO**

a) Completezza e coerenza del progetto con l'oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 2 del regolamento e con il bisogno cui si intende rispondere: fino a un massimo di punti 60/100		
PARAMETRI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORE
a1) grado di completezza ed esaustività del progetto nei suoi contenuti essenziali	massimo <b>10</b> punti	Valutazione della proposta progettuale: - basso: da 0 a 3 punti - medio: da 4 a 7 punti - alto: da 8 a 10 punti
a2) grado di coerenza risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	massimo <b>10</b> punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle attività e relative risorse impegnate: - basso: da 0 a 3 punti - medio: da 4 a 7 punti - alto: da 8 a 10 punti
a3) coerenza del progetto in riferimento al grado di coinvolgimento delle famiglie nell'attività	massimo <b>10</b> punti	Valore percentuale delle famiglie socie/associate beneficiarie del progetto sul totale delle famiglie socie/associate al soggetto richiedente: - da 0% a 5%: 0 punti - da 6% a 40%: 5 punti - da 41% a 100%: 10 punti
a4) coerenza del progetto in riferimento all'apporto di lavoro volontario non retribuito	massimo <b>10</b> punti	Valore percentuale delle ore di lavoro volontario rispetto al totale delle ore lavorate nel progetto: - da 0% a 5%: 0 punti - da 6% a 40%: 5 punti - da 41% a 100%: 10 punti
a5) grado di coerenza del progetto in riferimento ai percorsi intergenerazionali, con particolare riferimento al tema dell'invecchiamento attivo	massimo <b>10</b> punti	Valutazione della proposta progettuale: - assenza di percorsi intergenerazionali: 0 punti - percorsi intergenerazionali senza coinvolgimento attivo: da 1 a 5 punti - percorsi intergenerazionali con coinvolgimento attivo: da 6 a 10 punti

a6) grado di coerenza del progetto in riferimento ai percorsi interculturali	massimo <b>10</b> punti	Valutazione della proposta progettuale: - assenza di percorsi interculturali: 0 punti - percorsi interculturali senza coinvolgimento attivo: da 1 a 5 punti - percorsi interculturali con coinvolgimento attivo: da 6 a 10 punti
<b>b) Grado di coinvolgimento della rete istituzionale locale pubblica e del privato sociale: fino a un massimo di punti 25/100</b>		
b1) partecipazione alla programmazione attuativa zonale	massimo <b>10</b> punti	Partecipazione alla programmazione zonale: - il progetto è coerente con la programmazione territoriale: 0 punti - il progetto è coerente con la programmazione territoriale e particolarmente rispondente alle esigenze del territorio: 5 punti - partecipazione attiva del Servizio sociale (e del Consultorio familiare per i progetti per i Centri per le famiglie): 10 punti
b2) rapporti formalizzati con soggetti pubblici e/o del privato sociale	massimo <b>15</b> punti	Valutazione della numerosità delle partnership e dell'impegno del partner Se si tratta di lettere di intenti/adesione/patrocinio: o 0 lettere: 0 punti o da 1 a 5 lettere: 2 punti o da 6 a 10 lettere: 3 punti o da 11 lettere in poi: 5 punti Se si tratta di accordi di partenariato, nei quali i partner precisano le attività e le risorse a disposizione: o 0 partner: 0 o da 1 a 2 partner: 5 punti o da 3 a 4 partner: 8 punti o da 5 a 6 partner: 10 punti o da 7 partner in poi: 15 punti
<b>c) Sostenibilità del progetto nel tempo anche con riguardo alle risorse economiche attivabili da parte del proponente: fino a un massimo di punti 15/100</b>		
c1) percentuale di cofinanziamento con fondi propri del capofila superiore al 10 per cento sul totale della spesa netta	massimo <b>15</b> punti	Fondi propri in €/totale spesa netta in €: - finanziamento con fondi propri dal 11% al 20%: 5 punti - finanziamento con fondi propri dal 21% al 40%: 10 punti - finanziamento con fondi propri oltre il 41%: 15 punti